



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 28 dicembre 2021

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1

ALLA DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 573 del 21.12.2021

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l'Amministrazione, atteso il permanere dell'emergenza COVID19 propone al Consiglio: *"1.fornire indirizzo agli Uffici affinché, laddove la norma nazionale confermi la proroga del regime derogatorio al DPR n. 160/2010, alla normativa in materia di imposto di bollo, al Dlgs 42/2004 e al DPR 380/2001, nonché a fronte dello stanziamento di apposito Fondo di ristoro da ripartire tra gli enti interessati per le minori entrate, diano seguito in continuità e fino al permanere delle misure di agevolazione e ristoro previste dalla norma nazionale nell'ambito delle misure connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla medesima disciplina semplificata per le occupazioni di suolo straordinarie e temporanee funzionali alle attività di ristorazione da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, già approvate con deliberazione G.C. n. 168 del 29.05.2020 e con deliberazioni c.c. n. 2 del 22.06.2020 e n. 3 del 23.03.2021; 2. confermare fino al permanere delle misure straordinarie su disposte, le limitazioni e prescrizioni a tutela e garanzia della sicurezza urbana ed il connesso regime sanzionatorio già approvato con deliberazione c.c. n. 3 del 23.03.2021"*;

II.- il regime delle concessioni di suolo pubblico così come delineato dalle delibere di Giunta Comunale n. 168 del 29.05.2020, del Consiglio Comunale n. 2 del 22.06.2020 e n. 3 del 23.03.2021, richiamate integralmente dalla delibera in epigrafe, con la deroga all'art. 15 del vigente regolamento Dheors, ha determinato una indiscriminata proliferazione di occupazioni di suolo pubblico con il completo intasamento di vicoli, strade e piazze;

III.- la quantità di domande di concessioni con esenzioni e deroga COVID 19 è stata tale da non consentire agli uffici di poterle compiutamente esaminare atteso anche il ridotto numero di personale addetto.

° ° °

Letta la delibera di indirizzo emarginata in epigrafe, letta la bozza di emendamento alla Legge Finanziaria 2021, che proroga al 31.03.2022, i termini di cui all'art. 9 ter, commi 4 e 5 del D.L. 137/2020, alla luce del nuovo stanziamento per il Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate previsto dal comma 6 del medesimo art. 9ter, ed a mente dell'art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l'adozione del seguente emendamento:

Abolire i punti 1. e 2 del deliberato e dopo le parole "Delibera Proporre al Consiglio" aggiungere il seguente testo:

Di fornire l'indirizzo agli uffici affinché, laddove la norma nazionale confermi la proroga dei benefici in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:

I.- le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

II.- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 marzo 2022, salva diversa determinazione della legge nazionale, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al punto I che precede, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

III.- le suddette occupazioni di suolo pubblico potranno essere installate, prescindendo dai pareri richiesti dall'art. 7 del regolamento Dehors, previo inoltrò di domanda al Servizio competente, nel rispetto dell'art. 15 del medesimo Regolamento Dehors e saranno esonerate dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nei limiti che stabilirà la legge di proroga dei benefici;

IV.- per il rilascio del provvedimento di autorizzazione denominato "permesso utilizzo temporaneo spazi emergenza Covid", per le occupazioni di cui al punto I, gli operatori dovranno presentare apposita domanda tramite portale SUAP contenente la seguente documentazione:

a) dichiarazioni del titolare dell'attività sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445, in relazione ai tributi comunali; dichiarazione ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; dichiarazione sul possesso della SCIA di somministrazione, dei requisiti soggettivi di onorabilità e di quelli igienico sanitari);

b) planimetria dell'occupazione che si intende effettuare.

Laddove il richiedente allegghi alla domanda anche la relazione tecnica asseverata, l'occupazione potrà essere immediatamente effettuata, nelle more del rilascio del titolo autorizzatorio. In tale ipotesi il titolare

dell'attività dovrà esibire, in caso di controlli, la ricevuta telematica della richiesta presentata, la planimetria e la relazione tecnica asseverata;

V.- di stabilire che gli operatori dovranno provvedere a mantenere l'area occupata in perfetto stato di conservazione e ben mantenuta onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico e il decoro dei luoghi occupati;

VI.- di stabilire che gli operatori dovranno rendersi disponibili e favorire eventuali iniziative ed eventi proposti dall'amministrazione comunale, secondo modalità da concordare con l'amministrazione stessa.

VII.- di stabilire che è sempre riconosciuta la facoltà per l'Amministrazione di ridurre o eliminare, per il periodo strettamente necessario, l'occupazione di suolo pubblico, con rimozione a carico degli esercenti, in caso di lavori per opere di pubblico interesse, per manutenzione delle proprietà comunali, per interventi di Enti erogatori di servizi, per attività di pronto intervento o per qualunque ragione legata a specifiche esigenze di mobilità e di sicurezza;

VIII.- di stabilire che le aree concesse in occupazione di suolo pubblico dovranno essere delimitate da una striscia di vernice di colore bianco al fine di rendere agevoli i controlli;

IX.- di prevedere, con valenza regolatoria e con validità collegata al permanere delle misure straordinarie disposte dalla norma nazionale e locale, le seguenti limitazioni e prescrizioni a tutela e garanzia della sicurezza urbana ed il connesso regime sanzionato:

"1. I titolari di concessione di suolo pubblico previste, nel periodo emergenziale, sono tenuti a:

i. garantire nell'area occupata l'igiene, l'aspetto estetico e il decoro dei luoghi;

ii. provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dal limite dell'area in concessione, sia lateralmente, sia frontalmente;

iii. collocare all'interno dello spazio occupato in posizione conveniente un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti;

iv. provvedere a tenere svuotati i cestini pubblici posti nelle aree limitrofe a quella detenuta in concessione;

2. A seguito dell'accertamento dai competenti organi di polizia della violazione degli obblighi su riportati, l'applicazione della sanzione della chiusura dell'esercizio prevista dall'art. 3, commi 16 e 17 della Legge 94/2009 è graduata come di seguito:

- n. 2 giorni alla prima violazione accertata;

- n. 5 giorni per ciascuna delle successive violazioni accertate entro 365 giorni dalla prima;

3. Alla terza violazione accertata, il Servizio concedente dispone comunque la revoca della concessione.



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE

4. La revoca della concessione costituisce causa ostativa per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione accertata al rilascio di nuova concessione di suolo pubblico e costituisce motivo di irricevibilità dell'istanza di occupazione anche presentata in forma semplificata nel periodo emergenziale."

IX.- La presente disciplina di indirizzo prevale su ogni altra delibera emergenziale adottata in materia che si intende implicitamente abrogata.

I proponenti:

Avv. Gennaro Esposito